

Studio Legale Paolini
Avv. Piergavino Paolini

08013 Bosa (Or)
Via delle Conce, n. 4
cell. 392 0776990 - Fax 1782724624
e-mail: piergavinopaolini@tiscali.it
PEC: avv.piergavinopaolini@pec.it

Tribunale di Oristano

In funzione di Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 cpc nell'interesse di:

Pischedda Giuseppina, nata a Bosa il 13.08.1982, C.f. PSCGPP82M53B068Y, res.te in loc. Sas Frissas, Magomadas, rappr.ta e difesa dall'avv. Piergavino Paolini, C.f. PLNPGV71E09I452E, presso il cui studio in Bosa alla via delle Conce n. 4 elegge domicilio come da procura speciale in calce

ricorrente

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12, e per esso, ex art. 417 bis c.p.c.,
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA Ufficio ottavo - Ambito Territoriale di ORISTANO, con sede in Oristano alla via Lepanto snc, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

resistente

premesso in fatto:

I) che con il contratto allegato (doc.1), in forza del suo inserimento nella graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola primaria, nell'anno 2022 la ricorrente è stata assunta a tempo determinato per un posto di "SOSTEGNO PSICOFISICO su tipologia posto INTERNO", con decorrenza dal

09.09.2022 e cessazione al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l'Istituto Comprensivo di BOSA (OREE82806Q);

II) che in data 18.07.2023 la Pischedda presentava domanda per il conferimento degli incarichi a tempo determinato per il personale docente anno 2023/2024 (doc.2) indicando, quale scelta primaria per l'incarico di insegnante di sostegno ADEE fascia 1 per la scuola primaria, fra le altre, proprio quella dell'Istituto Comprensivo di Bosa (OREE82806Q);

III) che dalla visione delle nomine effettuate in data 19 e 20 settembre c.a. pubblicate dall'Ufficio resistente, la ricorrente apprendeva che al secondo turno di nomina, due docenti, seppure con minor punteggio e posizione inferiore alla propria nella graduatoria GPS supplenze primaria (doc.3), avevano ricevuto l'incarico di insegnante di sostegno ADEE fascia 1 per la scuola primaria proprio presso l'Istituto scelto quale sede preferenziale dalla stessa ricorrente, ovvero il citato Istituto Comprensivo di Bosa (OREE82806Q), come da relativo bollettino di assegnazione incarichi che si allega (doc.4).

Nello specifico, alla Pischedda, con posizione 149 e punteggio 57 – 1° fascia della detta graduatoria, venivano preferite le sigg.re Fiori Francesca e Marini Simona, rispettivamente nella posizione 257 (punti 35) e 256 (punti 34);

III) che, pertanto, presentato dalla ricorrente reclamo in data 21.09.2023 (doc.5), lo stesso veniva respinto dall'Ufficio resistente con la nota del 17.10.2023 (doc. 6) dove si asseriva la correttezza del proprio operato atteso che *“la mancata indicazione tra le proprie preferenze di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto disponibili al proprio turno di nomina determina l'automatica esclusione dai conferimenti effettuati da parte dell'Ufficio. Nello specifico con riferimento alla classe di concorso ADEE I fascia, per le quali la propria posizione è stata visionata dal sistema al I turno di nomine e la S.V. è stata considerata rinunciataria in quanto tra*

le preferenze espresse non è stata indicata la tipologia di posto “spezzoni”, uniche disponibilità presenti al suo turno di nomina. In merito alle insegnanti citate dalla S.V., queste risultano nominate al II turno di nomina e tali individuazioni non confliggono con la possibile nomina della medesima in quanto visitata al turno precedente. Si precisa, inoltre, che la Graduatoria Unica Incrociata F1 indicata nel bollettino di nomina come GUI F1, è la risultante, elaborata dal sistema, delle Graduatorie ad Esaurimento, delle Graduatorie Incrociate I fascia e delle Graduatorie Incrociate II fascia pubblicate da questo Ufficio. Dalla predetta elaborazione informatizzata ne consegue una mancata corrispondenza tra la numerazione delle posizioni della Graduatoria Unica Incrociata e delle Graduatorie Incrociate di I e II fascia, ma permane invariata la posizione utile per le nomine e i relativi punteggi. Alla luce di quanto sopra esposto l’attribuzione delle supplenze effettuate dal sistema informativo risulta effettuata correttamente.”;

IV) che è interesse della sig.ra Pischedda l’accertamento e dichiarazione della illegittimità della sua esclusione ad opera della suindicata procedura informatizzata per i sotto elencati

Motivi

1) *Sul fumus boni iuris.*

Come detto in premessa, nonostante la sig.ra Pischedda avesse un punteggio ed una posizione in graduatoria migliore rispetto alle altre candidate Fiori e Marini, queste ultime sono state preferite nell’assegnazione degli incarichi presso la sede primariamente indicata dalla ricorrente in ragione del meccanismo del sistema automatico di abbinamento cattedre/graduatorie-docenti (algoritmo) attualmente in uso all’Ufficio stesso.

Come evinto dalla cit. nota del 17.10.2023, nella specie concreta, la mancata scelta da parte della Pischedda di “...talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto

disponibili al proprio turno di nomina...” ha determinato “...l'automatica esclusione dai conferimenti effettuati da parte dell'Ufficio” della medesima ricorrente in forza di quanto disposto dall'art. 12, comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 06.05.2022, ivi richiamata.

Ebbene, l'automatismo prospettato dalla resistente è del tutto irragionevole ed illegittimo ed in quanto tale già censurato da una copiosa giurisprudenza di merito (per tutte si veda l'allegata ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30.01.2023 – doc.7), alla quale non è sfuggito come non possa ritenersi conforme a ragione che l'algoritmo assegni gli incarichi, a parità di scelta di sede, a docenti con punteggio e posizione in graduatoria inferiori.

E ciò per il semplice fatto che l'assegnazione a docenti con punteggio e graduatoria inferiori già di per se risulta un inaccettabile esito contrario a qualsiasi principio di logica e ragionevolezza (si confronti sul punto l'ordinanza cit. del Tribunale di Cagliari).

In secondo luogo perché, come avvenuto nel caso che ci occupa, la mancata indicazione da parte della docente dei c.d “spezzoni” (sedi dove completare l'orario di lavoro di supplenza), lungi dal poter essere interpretata come una “automatica esclusione” dall'intera procedura di assegnazione dell'incarico dalle graduatorie di nomina per l'anno scolastico di riferimento (come viceversa erroneamente asserito dall'Ufficio resistente nella nota del 17.10.2023), è dimostrativa unicamente del rifiuto di partecipare all'assegnazione di quella stessa sede (appunto non indicata), ma non certo all'intera procedura (così Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, ordinanza del 14.02.2022, richiamata nella medesima ordinanza del Tribunale del Lavoro cagliaritano più volte citata).

Ancora, sempre dalla nota in esame, parrebbe altresì evincibile un qualche errore di sistema che ha comportato, da un lato, la mancata considerazione dei titoli della

ricorrente al momento della individuazione dei docenti nel secondo turno di nomina (probabilmente in ragione della esclusione avvenuta ad opera dell'algoritmo in occasione della scelta effettuata al primo turno), dall'altra, la “...*mancata corrispondenza tra la numerazione delle posizioni della Graduatoria Unica Incrociata e delle Graduatorie Incrociate di I e II fascia ...*” nell'elaborazione informatizzata dei medesimi titoli dei diversi docenti in graduatoria.

Ne discende, pertanto, la più che verosimile possibilità dell'errore di sistema che oggi appunto si lamenta, ovvero un illegittimo scavalco della ricorrente da parte di docenti con posizione e punteggio in graduatoria inferiori al proprio, tramite uno scorrimento (si ribadisce illegittimo) della medesima graduatoria non verso l'alto, bensì verso il basso ai fini dell'assegnazione delle nomine disponibili.

Il tutto senza alcun controllo e/o ragionevole motivazione alcuna da parte degli organi preposti di assegnare la sede prescelta (e dalla ricorrente e dalle soprannominate docenti, rectius l'Istituto comprensivo di Bosa) a delle docenti con punteggi e posizioni minori rispetto a quelli della ricorrente.

2) Sul periculum in mora

Le ragioni a base della richiesta di provvedimento cautelare sono in re ipsa, posta la normale durata del giudizio di merito. E' infatti evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti rimediabile, del diritto della ricorrente, attualmente disoccupata, a poter iniziare nel più breve tempo possibile a svolgere l'attività di docenza richiesta e percepire le relative retribuzioni, così evitando altresì l'ulteriore pregiudizio che, in prospettiva, potrà derivare dalla dedotta situazione di illegittimità in termini di mancata maturazione di punteggio di servizio utile per la graduatoria nell'assegnazione di incarichi futuri.

Alla luce dei suestesi motivi, pertanto, la ricorrente in epigrafe,

ricorre

all'intestato giudice per sentire accogliere, contrariis rejectis, le sotto elencate

conclusioni

- a) in via d'urgenza, eventualmente inaudita altera parte, adottare i provvedimenti che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ed in particolare, ordinare alle resistenti di conferire alla ricorrente l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche nel rispetto di quanto chiesto con la domanda di cui al n. 2 delle allegate produzioni e della relativa graduatoria supplenze GPS 2023, in atti;
- c) accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla data della sua effettiva assunzione;
- d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si producono: 1) contratto 2022; 2) domanda conferimento incarichi a tempo determinato anno 2023/2024; 3) graduatoria supplenze GPS primaria 2023; 4) bollettino di assegnazione incarichi; 5) reclamo; 6) nota del 17.10.23; 7) ordinanza Tribunale Cagliari del 30.01.23.

Si dichiara che il valore del procedimento è inferiore a 26.000,00 euro e di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni di rito presso i seguenti recapiti: Fax n. 1782724624; Pec: avv.piergavinopaolini@pec.it.

Bosa 06.11.2023

Avv. Piergavino Paolini